

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/TFN – SEZ. V.E.

(Decisioni del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 09 ottobre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Marco Baliva, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Antonino Piro, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1. RECLAMO N. 003 DELLA SOCIETA' DELFINO PESCARA 1936 CONTRO LA SOCIETA' CALCIO PADOVA AL FINE DI OTTENERE LA DECLARATORIA DI INSUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI EX ART. 102, COMMA 3 BIS, NOIF, IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CUTOLO ANIELLO.**

Il Tribunale Federale, vista la richiesta di rinvio prodotta dalla società Delfino Pescara 1936 SpA (fax del 07.10.2014) e la non opposizione del difensore della controparte, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

- 2. RECLAMO N. 004 DELLA SOCIETA' NAPOLI CALCIO FEMMINILE CONTRO LA CALCIATRICE PRIVITERA VERONICA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N. 240 DEL 25 GIUGNO 2014.**

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società NAPOLI CALCIO FEMMINILE e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14, C.G.S., dichiara la società NAPOLI CALCIO FEMMINILE tenuta a corrispondere alla controparte le spese del procedimento in complessivi euro 700,00 oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

- 3. RECLAMO N. 005 DELLA SOCIETA' SORRENTO CALCIO CONTRO LA SOCIETA' OLIMPIA BARRA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 1017 (AMORICO MASSIMO) PUBBLICATA NEL C.U. N. 11/E DELL'11 GIUGNO 2014.**

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società Sorrento Calcio e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.

Ordina incamerarsi la tassa.

- 4. RECLAMO N. 006 DELLA SOCIETA' GINNASTICA E CALCIO SORA CONTRO IL CALCIATORE BARONE MARIO AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA**

COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N. 240 DEL 25 GIUGNO 2014.

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società Ginnastica e Calcio Sora e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14, C.G.S., dichiara la società Ginnastica e Calcio Sora tenuta a corrispondere alla controparte le spese del procedimento in complessivi euro 700,00 oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

5. RECLAMO N. 016 DELLA SOCIETA' FC REAL SM HYRIA CONTRO IL CALCIATORE ZAMINGA CLAUDIO AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N. 40 DEL 24 LUGLIO 2014.

Il Tribunale Federale, vista la richiesta di rinvio prodotta dal difensore della società FC Real SM Hyria (fax del 08.10.2014) e la non opposizione del difensore della controparte, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

6. RECLAMO N. 018 DELLA SOCIETA' AS MELFI CONTRO LA SOCIETA' FC MATERA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 1242 (SCIACOVIELLO TOMAS) PUBBLICATA NEL C.U. N. 12/E DEL 26 GIUGNO 2014.

Il Tribunale Federale in parziale accoglimento del reclamo ed in riforma della impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione, determina in complessivi euro 2410,16 l'importo dovuto dalla società AS Melfi di cui euro 1785,30 a titolo di premio di preparazione in favore della società FC Matera ed euro 624,86 a titolo di penale in favore della F.I.G.C..

Ordina restituirsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Enrico Vitali; Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

1. RECLAMO N. 011 DELLA SOCIETA' BIG BLU GRACCIANO CONTRO LA SOCIETA' AC SIENA SPA TENDENTE AD OTTENERE IL CORRISPETTIVO PATTUITO PER L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "ALDO GRASSI" DI GRACCIANO (SI) PER LA STAG. SPORT. 2013-2014.

Il Tribunale Federale respinge il reclamo della società Big Blu Gracciano.
Ordina incamerarsi la tassa.

2. RECLAMO N. 019 DELLA SOCIETA' AS GUALDO CASACASTALDA CONTRO LA SOCIETA' ASD ATLETICO GUBBIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 1241 (SCAVIZZI NICOLA) PUBBLICATA NEL C.U. N. 12/E DEL 26 GIUGNO 2014.

Il Tribunale Federale, vista la richiesta di rinvio formulata dalla società appellante in ordine ad un tentativo di bonario componimento, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

- 3. RECLAMO N. 020 DELLA SOCIETA' AS GUALDO CASACASTALDA CONTRO LA SOCIETA' ASD ATLETICO GUBBIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 1189 (GHIRELLI EDOARDO) PUBBLICATA NEL C.U. N. 12/E DEL 26 GIUGNO 2014.**

Il Tribunale Federale, vista la richiesta di rinvio formulata dalla società appellante in ordine ad un tentativo di bonario componimento, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

- 4. RECLAMO N. 021 DELLA SOCIETA' AS GUALDO CASACASTALDA CONTRO LA SOCIETA' ASD ATLETICO GUBBIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 1181 (FILIPPETTI GIORGIO) PUBBLICATA NEL C.U. N. 12/E DEL 26 GIUGNO 2014.**

Il Tribunale Federale, vista la richiesta di rinvio formulata dalla società appellante in ordine ad un tentativo di bonario componimento, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

- 5. RECLAMO N. 022 DELLA SOCIETA' AS GUALDO CASACASTALDA CONTRO LA SOCIETA' ASD ATLETICO GUBBIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 1208 (MARTELLA LORENZO) PUBBLICATA NEL C.U. N. 12/E DEL 26 GIUGNO 2014.**

Il Tribunale Federale, vista la richiesta di rinvio formulata dalla società appellante in ordine ad un tentativo di bonario componimento, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

- 6. RECLAMO N. 023 DELLA SOCIETA' NUOVA COSENZA CALCIO CONTRO IL CALCIATORE ARCIDIACONO PIETRO AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N. 40 DEL 24 LUGLIO 2014.**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società Cosenza Calcio srl (già Nuova Cosenza Calcio) e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.
Ordina restituirsi la tassa.

- 7. RECLAMO N. 024 DELLA SOCIETA' NUOVA COSENZA CALCIO CONTRO IL CALCIATORE ARCIDIACONO SALVATORE AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. PUBBLICATA NEL C.U. N. 40 DEL 24 LUGLIO 2014.**

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo della società Cosenza Calcio srl (già Nuova Cosenza Calcio) e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici LND.

Ordina restituirsi la tassa.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Pubblicato in Roma il 10 ottobre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Carlo Tavecchio